

**Causa C-402/23****Domanda di pronuncia pregiudiziale****Data di deposito:**

28 giugno 2023

**Giudice del rinvio:**

Audiencia Nacional (Spagna)

**Data della decisione di rinvio:**

22 giugno 2023

**Persona ricercata:**

Dimas

---

(omissis)

(omissis) [Identificazione del giudice del rinvio e del procedimento]

**ORDINANZA (DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE)**

(omissis) [Composizione del giudice del rinvio]

Madrid, 22 giugno 2023

Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sull'Unione europea (in prosieguo: il «TUE»), dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: il «TFUE») e dell'articolo 4 bis della Ley Orgánica del Poder Judicial (legge organica sul potere giudiziario, in prosieguo: la «LOPJ»), risulta necessario che la Corte di giustizia dell'Unione europea interpreti gli articoli 18, primo comma, e 21, paragrafo 1, del TFUE e precisi la sua giurisprudenza elaborata nella sentenza (*Grande Sezione*) del 6 settembre 2016, *Petruhhin*, applicata da questo giudice, in una fattispecie come quella di cui al presente procedimento relativo all'extradizione richiesta dal Regno del Marocco di un cittadino con doppia cittadinanza marocchina e dei Paesi Bassi a fronte della risposta delle autorità dei Paesi Bassi, alle quali è stata trasmessa la domanda di estradizione presentata dal Regno del Marocco.

**FATTI**

- 1 Il 7 agosto 2022 il sig. Dimas, nato a (omissis), Marocco, il NUM000/1973, figlio di Eloy e Pilar, di nazionalità marocchina, con carta d'identità n. NUM001 valida fino al 2 marzo 2031, e altresì avente la cittadinanza dei Paesi Bassi, con passaporto dei Paesi Bassi n. NUM002, veniva arrestato a Tossa del Mar, provincia di Girona, in esecuzione del mandato d'arresto internazionale spiccato il 24 maggio 2016 dal procuratore del Re presso il Tribunale di primo grado di Nador, Marocco, nei confronti della persona ricercata ai fini delle indagini sulla sua partecipazione ad un reato di traffico di stupefacenti.
- 2 Il sig. Dimas non è residente in Spagna ed era di passaggio nel nostro paese.
- 3 Il sig. Dimas veniva posto a disposizione dello *Juzgado Central de Instrucción n° 5* (Tribunale centrale per le indagini preliminari n. 5, Spagna), *il quale avviava il procedimento di estradizione e ne disponeva la custodia cautelare con provvedimento dell'8 agosto 2022.*
- 4 La domanda di estradizione presentata dal procuratore del Re presso il Tribunale di primo grado di Nador in data 22 agosto 2022 perveniva al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España (Ministero degli Affari esteri, dell'Unione europea e della Cooperazione, Spagna) il 6 settembre 2022 e il Consejo de Ministros (Consiglio dei Ministri, Spagna) disponeva, nella riunione del 4 ottobre 2022, la prosecuzione del procedimento di estradizione in via giudiziaria.
- 5 La domanda di estradizione è finalizzata all'esercizio dell'azione penale nei confronti del sig. Dimas, imputato di un reato di traffico di stupefacenti asseritamente commesso l'11 maggio 2016 allorché era giunta al porto di Nador una nave denominata Almeria che trasportava un autocarro dell'impresa FELICITE OUJDA TRANS, immatricolato con il numero NUM003, nel quale erano nascoste tre valigie nere contenenti 20 borse al cui interno si trovavano 100 000 pastiglie di ecstasy (MDMA). L'autista dell'autocarro era stato arrestato, al pari di un'altra persona che si era recata ad incontrarlo al porto, ed entrambi avevano dichiarato che le pastiglie di ecstasy provenivano da Bruxelles e che era stato il sig. Dimas a trasportarle con la sua autovettura da Rotterdam (Paesi Bassi) a Bruxelles (Belgio), da dove erano state portate in Marocco.
- 6 Considerata la cittadinanza dei Paesi Bassi della persona ricercata, questo giudice ha contattato tramite EUROJUST l'autorità giudiziaria dei Paesi Bassi trasmettendole la domanda di estradizione presentata dal Marocco del suo cittadino, per il caso in cui detta autorità intendesse emettere un mandato d'arresto e di consegna.
- 7 La risposta dell'autorità giudiziaria dei Paesi Bassi è pervenuta mediante messaggio di posta elettronica dell'8 dicembre 2022 inviato da EUROJUST con cui essa ci comunica che le autorità giudiziarie dei Paesi Bassi non emetteranno un mandato d'arresto e di consegna per i fatti descritti nella domanda di

estradizione del Marocco, ma aggiunge che, qualora il sig. Dimas fosse stato arrestato nei Paesi Bassi, non verrebbe consegnato al Marocco a motivo della sua cittadinanza dei Paesi Bassi.

- 8 Il sig. Dimas si oppone alla propria estradizione in Marocco, adducendo, tra l'altro, la sua qualità di cittadino dell'Unione europea e il fatto che le autorità dei Paesi Bassi non lo estraderebbero in Marocco, nonché la probabile violazione dei suoi diritti fondamentali in quanto egli afferma che verrebbe sottoposto a tortura e potrebbe perfino essere ucciso, a causa della sua pubblica opposizione alla politica del Marocco e al re del Marocco, avendo partecipato a manifestazioni organizzate in Europa per denunciare il regime marocchino dall'Assemblea nazionale del Rif (N.A.R.) con sede a Oslo, Norvegia, attività che rende pubblica tramite la sua pagina Facebook.
- 9 Il presente procedimento di estradizione è pendente e attende la risposta agli argomenti addotti dalla persona ricercata da parte di questo giudice, il quale ritiene necessario che la Corte di giustizia si pronunci sulle questioni che le vengono sottoposte.
- 10 Il sig. Dimas si trova in libertà dal 31 maggio 2023.
- 11 Il procedimento di estradizione (omissis) dinanzi a questo giudice è tuttora pendente.

## IN DIRITTO

### *1 Normativa applicabile alla fattispecie*

#### *Diritto spagnolo*

*Articolo 13, paragrafo 3, della Costituzione spagnola:* «L'estradizione è concessa solo in conformità di un trattato o della legge, attenendosi al principio di reciprocità. Rimangono esclusi dall'estradizione i reati politici, non considerandosi come tali gli atti di terrorismo».

*Articolo 3 della Ley de Extradición Pasiva (legge sull'estradizione passiva), del 21 marzo 1985:* «1. Non è concessa l'estradizione dei cittadini spagnoli, né degli stranieri per reati che rientrino nella competenza degli organi giurisdizionali spagnoli, secondo l'ordinamento nazionale. La qualità di cittadino nazionale è valutata dal giudice competente a pronunciarsi sull'estradizione al momento della decisione sulla stessa, in conformità con le pertinenti disposizioni dell'ordinamento giuridico spagnolo e purché detta qualità non sia stata acquisita al fine illecito di rendere impossibile l'estradizione.

2. Qualora l'estradizione debba essere negata per il motivo di cui al paragrafo precedente, su richiesta dello Stato in cui sono stati commessi i fatti, il governo

spagnolo dà conto del fatto sul quale si basa la domanda al Ministerio Fiscal (pubblico ministero) affinché proceda giudizialmente, se del caso, nei confronti della persona ricercata. Qualora sia disposto in tal senso, il governo spagnolo chiede allo Stato richiedente di trasmettere i provvedimenti assunti o una copia dei medesimi, al fine di proseguire il procedimento penale in Spagna.

3. Qualora il reato sia stato commesso al di fuori del territorio del paese che chiede l'extradizione, questa può essere negata se la legislazione spagnola non autorizza la persecuzione di un reato dello stesso genere commesso al di fuori della Spagna».

Articolo 1 della Convenzione di estradizione tra il Regno di Spagna e il Regno del Marocco, fatta a Rabat il 24 giugno 2009:

«Le Parti contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, secondo le norme e alle condizioni previste dalla presente Convenzione, le persone che si trovino nel territorio di uno dei due Stati e siano perseguite per un reato o ricercate ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva pronunciata dall'autorità giudiziaria dell'altro Stato a seguito di un reato».

Articolo 3. Non estradizione dei cittadini nazionali prevista dalla Convenzione di estradizione tra il Regno di Spagna e il Regno del Marocco:

- «1. Nessuno dei due Stati concede l'extradizione dei propri rispettivi cittadini.
2. La qualità di cittadino nazionale è valutata in relazione al momento in cui è stato commesso il reato per il quale viene chiesta l'extradizione.
3. Tuttavia, la Parte richiama si impegna a procedere giudizialmente, nella misura in cui sia competente a giudicarli, nei confronti dei propri cittadini che abbiano commesso nel territorio dell'altro Stato illeciti punibili come reati in entrambi gli Stati, se l'altra Parte le trasmette per via diplomatica oppure direttamente, tramite le autorità centrali del Ministero della Giustizia, una richiesta di esercizio dell'azione penale corredata dai fascicoli, dai documenti, dagli oggetti e dalle informazioni di cui dispone. La Parte richiedente è informata dell'esito della sua domanda».

#### *Diritto dell'Unione europea*

*Articolo 18 del TFUE:* «Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni».

*Articolo 21, paragrafo 1, del TFUE:* «Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve

le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi».

*Articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:* «Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti».

## 2 *Motivi della domanda*

2.1 *Questo giudice è a conoscenza della sentenza della Grande Sezione del 6 settembre 2016* e, nella sua applicazione pratica, ha trasmesso alle autorità dei Paesi Bassi la domanda di estradizione presentata dal Regno del Marocco nei confronti del suo cittadino. Non vi è dubbio che la fattispecie di cui al presente procedimento di estradizione abbia molti punti in comune con quella esaminata dalla Corte di giustizia nella succitata sentenza. In tal senso, non esiste un trattato di estradizione tra l'Unione europea e lo Stato richiedente (Regno del Marocco), cosicché la disciplina dell'extradizione rientra nella competenza degli Stati membri. Orbene, nella *sentenza del 6 settembre 2016*, la Corte di giustizia afferma che «(...) si deve tuttavia ricordare che, per valutare il campo di applicazione dei trattati, ai sensi dell'*articolo 18 TFUE*, occorre leggere tale articolo in combinato disposto con le disposizioni del Trattato FUE sulla cittadinanza dell'Unione. Le situazioni rientranti in tale campo di applicazione comprendono quindi, in particolare, quelle rientranti nell'esercizio della libertà di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri quale conferita dall'*articolo 21 TFUE* (...)».

2.2 Il punto 32 di detta sentenza precisa quanto segue: «Orbene, norme nazionali sull'extradizione come quelle di cui trattasi nel procedimento principale introducono una differenza di trattamento a seconda che l'interessato sia un cittadino nazionale o un cittadino di un altro Stato membro, in quanto la loro applicazione comporta che ai cittadini di altri Stati membri, come il sig. Petruhhin, non sia concessa la protezione contro l'extradizione di cui godono i cittadini nazionali. In questo modo tali norme possono pregiudicare la libertà dei primi di circolare nell'Unione».

2.3 La *sentenza della Grande Sezione del 6 settembre 2016* esamina il rischio di impunità del reato e così dichiara: «39. Come osservato dall'avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, l'extradizione è una procedura che mira a lottare contro l'impunità di una persona che si trovi in un territorio diverso da quello nel quale ha asseritamente commesso il reato. Infatti, come rilevato da vari governi nazionali nelle loro osservazioni dinanzi alla Corte, mentre, tenuto conto del brocardo "aut dedere, aut judicare" (o estradare o giudicare), la mancata estradizione dei cittadini nazionali è generalmente compensata dalla possibilità per lo Stato membro richiesto di perseguire i propri cittadini per reati gravi commessi fuori dal suo territorio, tale Stato membro è di norma incompetente a giudicare tali fatti quando né l'autore né la vittima del presunto reato sono

cittadini di detto Stato membro. L'extradizione consente quindi di evitare che reati commessi nel territorio di uno Stato membro da persone che sono fuggite da detto territorio rimangano impuniti».

2.5 «47. In assenza di norme del diritto dell'Unione disciplinanti l'extradizione tra gli Stati membri e uno Stato terzo, al fine di tutelare i cittadini dell'Unione contro misure che possano privarli dei diritti di libera circolazione e di soggiorno previsti dall'articolo 21 TFUE, lottando nel contempo contro l'impunità per i reati, è necessario attuare tutti i meccanismi di cooperazione e di assistenza reciproca esistenti in materia penale in forza del diritto dell'Unione».

2.6 «48. In tal senso, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, occorre privilegiare lo scambio di informazioni con lo Stato membro di cui l'interessato ha la cittadinanza al fine di fornire alle autorità di tale Stato membro, purché siano competenti in base al loro diritto nazionale a perseguire tale persona per fatti commessi fuori dal territorio nazionale, l'opportunità di emettere un mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio dell'azione penale. L'articolo 1, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2002/584 non esclude infatti, in tal caso, la possibilità per lo Stato membro di cui il presunto autore del reato ha la cittadinanza di emettere un mandato d'arresto europeo in vista della consegna di tale persona ai fini dell'esercizio dell'azione penale».

2.7 Tutti i punti evidenziati della *sentenza della Grande Sezione del 6 settembre 2016* sono applicabili alla fattispecie di cui al presente procedimento di estradizione. Tuttavia, ad avviso di questo giudice, l'elemento differenziatore nella presente fattispecie, non contemplato dalla succitata sentenza, è dato dalla risposta delle autorità dei Paesi Bassi allorché è stata loro trasmessa la domanda di estradizione presentata dal Regno del Marocco. Le autorità dei Paesi Bassi comunicano a questo giudice che non emetteranno un mandato d'arresto e di consegna nei confronti del sig. Dimas per i fatti descritti nella domanda di estradizione, ma comunicano altresì che, se la persona ricercata fosse stata arrestata nei Paesi Bassi, non verrebbe consegnata in estradizione al Marocco a motivo della sua cittadinanza dei Paesi Bassi.

2.8 La persona ricercata dallo Stato terzo non membro dell'Unione europea è quindi protetta nel suo paese contro le richieste di estradizione di detto Stato terzo allo stesso modo in cui i cittadini spagnoli sono protetti in Spagna contro le richieste di estradizione del medesimo Stato terzo. Tuttavia, conformemente al diritto interno spagnolo, tale divieto di estradizione dei cittadini spagnoli non vige in Spagna per i cittadini di cittadinanza dei Paesi Bassi.

2.9 *La Costituzione spagnola non contiene una norma esplicita che vieti l'extradizione dei cittadini spagnoli verso un altro Stato. Tuttavia, tale divieto esiste invece nella Convenzione bilaterale di estradizione conclusa con il Regno del Marocco, il cui articolo 3 stabilisce che nessuno dei due Stati concede all'altro l'extradizione dei propri cittadini. Orbene, in tal caso lo Stato richiesto si impegna a procedere giudizialmente, nella misura in cui sia competente a giudicarli, nei*



confronti dei propri cittadini che abbiano commesso nel territorio dell'altro Stato illeciti punibili come reati in entrambi gli Stati.

2.10 La persona ricercata non ha la cittadinanza spagnola né risiede in Spagna e la domanda di estradizione non contiene alcun elemento da cui possa dedursi la competenza dei giudici spagnoli a conoscere di un reato di traffico di stupefacenti in riferimento alla cui commissione non viene menzionato alcun luogo del territorio spagnolo, dal momento che esso inizia a Rotterdam, prosegue a Bruxelles e si conclude a Nador, dove sono giunte le pastiglie di MDMA.

2.11 Questo giudice si chiede se il divieto vigente nei Paesi Bassi di estradare il proprio cittadino verso il Marocco, che è identico al divieto di estradare cittadini spagnoli verso il Marocco, valga in Spagna per un cittadino dei Paesi Bassi che si trova in Spagna nell'esercizio del diritto alla libera circolazione sancito dall'*articolo 21 del TFUE*, come contenuto del diritto di non essere discriminato in base alla nazionalità di cui *all'articolo 18 del TFUE*, sebbene una decisione siffatta comporti una violazione degli obblighi derivanti dalla convenzione bilaterale di estradizione e possa determinare l'impunità del reato sulla base del quale è stata chiesta l'extradizione.

Per questi motivi,

#### **LA SEZIONE DISPONE:**

Il presente procedimento di estradizione è sospeso fino alla statuizione sulla domanda di pronuncia pregiudiziale.

Si sottopongono alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se gli *articoli 18 e 21, paragrafo 1, TFUE* debbano essere interpretati nel senso che il divieto di consegna dei cittadini nazionali contenuto in un trattato di estradizione bilaterale concluso tra uno Stato membro dell'Unione e uno Stato terzo deve essere esteso ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione che non consentono l'extradizione richiesta dallo Stato terzo in ragione della loro cittadinanza quando detti cittadini si trovino nel territorio dello Stato membro richiesto nell'esercizio del loro diritto alla libera circolazione.
- 2) Nel caso in cui lo Stato membro dell'Unione di cui la persona ricercata ha la cittadinanza rifiuti di emettere un mandato d'arresto e di consegna al fine di perseguire giudizialmente i fatti per i quali è richiesta l'extradizione, in quanto detta persona, qualora fosse stata arrestata in tale Stato, non sarebbe stata estradata, a motivo della sua cittadinanza, se la decisione di detto Stato membro riguardo al proprio cittadino, quando il medesimo si trovi nel territorio dello Stato membro richiesto nell'esercizio del proprio diritto alla

libera circolazione, sia vincolante per lo Stato membro richiesto in relazione ad un'extradizione chiesta da uno Stato terzo.

(omissis)

Con la presente ordinanza così è deciso, ordinato e sottoscritto. [Formule processuali finali]

DOCUMENTO DI LAVORO